

IL CONCETTO DI PARROCCHIA NEL VATICANO II

Che il Vaticano II abbia toccato, a più riprese, il tema della parrocchia è innegabile. Come lo è anche il fatto che il pensiero del recente Concilio offre particolare interesse, peculiarmente in relazione almeno a parte della dottrina precedente. Che, tuttavia, il Concilio stesso abbia affrontato, in qualche luogo, in modo diretto o per sé, il tema della parrocchia è da escludersi. Ciò, almeno, nella definitiva redazione dei testi ufficiali: come si vedrà, infatti, nelle annotazioni al presente articolo, alcuni passi degli schemi intermedi, nei quali il tema veniva affrontato in modo diretto o per sé, cadono poi, non sempre con spiegazioni, nei testi definitivi.

Dire parrocchia è dire qualcosa di assolutamente imprecisato: gli aspetti da trattarsi sarebbero in effetti i più svariati, da quelli dogmatici a quelli legislativi, pastorali, sociologici. Si impone perciò, a fini di brevità e di puntualità scientifica, una chiara scelta. È per tali motivi che nelle pagine seguenti verrà affrontato *esclusivamente* il tema del *concetto* di parrocchia. Oggetto dell'indagine sarà pertanto che cosa si intenda per parrocchia nell'insegnamento del Vaticano II.

Non vi è dubbio che tale argomento presenta particolare attrattiva; ciò, tra l'altro, in considerazione del fatto che esso è stato oggetto, specialmente nell'ambito dei canonisti, di lunghe e complesse dispute dottrinali (motivate anche dalla non chiara dizione del canone 216 del C.I.C.) con soluzioni quanto mai disparate (e in parte difficilmente accettabili), che sono andate via via considerando la parrocchia o come territorio, o come ufficio pastorale, o come istituzione per la cura d'anime, o, infine, come comunità di fedeli.

In questa complessità e disparità di posizioni bisogna riconoscere al Vaticano II una scelta propria, un orientamento ormai sufficientemente definito, che si colloca in linea coerente con altri aspetti della dottrina, particolarmente con quelli ecclesiologici, portati responsabilmente alla ribalta dal Concilio ecumenico stesso.

Analizziamo dapprima una serie di testi, per sintetizzare alla fine una serie di dati.

I. ANALISI DEI TESTI (1)

1) Il primo testo è quello contenuto in *Sacrosanctum Concilium* 42:

« Cum Episcopus in Ecclesia sua ipse nec semper nec ubique universo gregi praeesse possit, necessario constituere debet fidelium coetus, inter quos paroeciae, localiter sub pastore vices gerente Episcopi ordinatae, eminent: nam quodammodo repraesentant Ecclesiam visibilem per orbem terrarum constitutam.

Quare vita liturgica paroeciae eiusque relatio ad Episcopum in mente et praxi fidelium et cleri fovenda est; et adlaborandum ut sensus communitatis paroecialis, imprimis vero in communi celebratione Missae dominicalis, floreat » (2).

Che la costituzione sulla liturgia non abbia inteso offrire direttamente un concetto di parrocchia risulta chiaro; ciononostante, tale idea appare soggiacente, in modo inequivoco, al testo conciliare. Il quale, mentre parte descrivendo in modo diretto l'iter di costituzione della parrocchia, giunge in conclusione a indicare l'essenza della realtà stessa. In effetti si rileva che l'« universus greges », cioè a dire la comunità di fedeli nella quale consiste la Chiesa diocesana, viene suddiviso in « fidelium coetus », in varie comunità, tra le quali, appunto, emergono le parrocchie.

Da ciò si ricava immediatamente che la parrocchia deve considerarsi come « fidelium coetus », come comunità di persone. Più oltre il testo in esame ribadisce lo stesso pensiero mediante l'espressione: « communitatis paroecialis ».

Il concetto conciliare di parrocchia come comunità di persone ri-

(1) Nelle seguenti annotazioni ci avvaliamo di: *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1970 ss.

(2) Lo schema iniziale della costituzione sulla liturgia ultimato dalla Commissione preparatoria in data 13 gennaio 1962, fu sottoposto all'esame dei Padri dal 22 ottobre al 13 novembre, con voto finale di globale approvazione il 14 novembre 1962. Sulle osservazioni ricevute, la Commissione conciliare predispose un secondo testo, emendato. Il proemio e il capitolo 1° (in cui sono compresi i n. 41 e 42) fu sottoposto alla approvazione dei Padri dal 17 novembre al 6 dicembre 1962. I n. 41 e 42 erano, nello schema iniziale, ai n. 32 e 33. Il n. 32 (schema emendato e testo definitivo n. 41) non subì alcun cambiamento. Il n. 33 (schema emendato e testo definitivo n. 42) ebbe invece due mutazioni. Quella che ci interessa è la seguente: « nam in se perfectius repraesentant Ecclesiam visibilem... » (testo iniziale); « nam quodammodo repraesentant Ecclesiam visibilem... » (*Acta Synodalia*, Volumen I - Periodus I, Pars IV, 323). Questa non trascurabile mutazione avvenne a opera della Commissione nel periodo conciliare tra il 14 novembre e il 6 dicembre 1962. La *Relatio* di mgr. Fr. Grimshaw nulla dice a spiegazione del mutamento (*ibid.*, 326-327). Cfr. P.M. Gy, *La Constitution conciliaire sur la liturgie - Esquisse historique*, in *La Maison-Dieu*, n. 76 (1963) 7-17; AA.VV., *Commentaire complet de la Constitution conciliaire sur la liturgie*, in *La Maison-Dieu*, n. 77 (1964) tutto il quaderno. Cfr. specialmente P. JOUNEL, *Developpement de la vie liturgique dans le diocèse et la paroisse* (n. 41-42), 107-109: « Le texte du schéma disait que les paroisses in se perfectius repraesentant... Dans le texte définitif l'adverbe quodammodo a remplacé l'expression: in se perfectius. Il y a là une nuance dont l'importance ne doit pas échapper. Le Concile insiste sur le rattachement de la paroisse à l'évêque. C'est en effet le diocèse qui représente en soi plus parfaitement l'Eglise visible établie dans l'univers, et la communauté paroissiale ne participe à ce caractère représentatif que par sa relation à l'évêque: le pasteur, qui préside l'assemblée, tient la place de l'évêque » (109).

mane *generico*, se non è corredato da *note di specificità*, che possano distinguere la parrocchia stessa da tutti gli altri « *fidelium coetus* ».

Gli elementi specifici sono però puntualmente contenuti nella seguente espressione: « *localiter sub pastore vices gerente Episcopi ordinatae* ». Dove notiamo quanto segue:

— « *localiter* »: la comunità parrocchiale è una comunità locale, per la ragione che — sembra si sottintenda — un territorio individua una parrocchia. In questo senso, poiché i territori, nell'ambito della diocesi, sono molteplici, le comunità parrocchiali, a loro volta e in modo conseguente, sono molteplici.

A riguardo del territorio è interessante notare che non lo si considera — al modo di certe tendenze dottrinali anteriori al Concilio — come se fosse un elemento costitutivo del concetto di parrocchia: esso è visto in realtà solo come mezzo concreto per circoscrivere o individuare una singola comunità;

— « *sub pastore... ordinatae* »: la comunità parrocchiale deve avere come capo un pastore. La presenza del pastore è quindi essenziale al concetto di comunità in genere e di comunità parrocchiale nel caso;

— « *vices gerente Episcopi* »: il pastore, capo nella comunità parrocchiale, fa le veci del vescovo, è vicario del vescovo, sta al posto di lui. La comunità parrocchiale è, quindi, in essenziale relazione con la comunità diocesana ⁽³⁾. La « *relatio ad Episcopum* » viene poi fortemente sottolineata nel paragrafo 2° del n. 42.

Il concetto di parrocchia, come ricavabile dal testo esaminato, si può pertanto compendiare nella seguente essenziale formulazione: comunità di fedeli, territorialmente individuata nell'ambito di una diocesi, avente a capo un pastore che fa le veci del vescovo.

Qualcosa di ulteriore, e di importante, è individuabile nello stesso passo: le parrocchie come sopra definite « *quodammodo repraesentant Ecclesias visibilem per orbem terrarum constitutam* ». Il vocabolo « *repraesentare* » può, crediamo, essere inteso non solo nel senso di « essere rappresentazione », di « essere segno » di un'altra realtà, ma anche nel senso di « rendere presente » quella realtà, così che la stessa divenga percepibile. Per tali ragioni, alla espressione conciliare sembra lecito attribuire il significato: le singole parrocchie, in molteplici luoghi fanno vedere che cos'è la Chiesa; le parrocchie, in altre parole, sono immagine della Chiesa. Non si dimentichi comunque la attenuazione, costituita dalla parola « *quodammodo* », introdotta volutamente nel testo, al fine di riservare alla diocesi la perfetta immagine della Chiesa ⁽⁴⁾.

Per quanto detto — conclude il brano — le parrocchie « *eminent* » tra tutte le altre comunità di fedeli, beninteso infradiocesane.

La costituzione *Lumen gentium* è indubbiamente ricca di insegnamenti anche sul tema della parrocchia. Indichiamo di seguito i luoghi più interessanti, tutti contenuti nel capitolo III.

(3) Cfr. le osservazioni nella nota precedente.

(4) Cfr. nota 2.

2) Innanzitutto il n. 28,2, da cui è possibile ricavare elementi molto affini a quelli analizzati nel passo precedente. Il tema trattato riguarda i presbiteri e, in particolare, la relazione intercorrente fra presbiteri e vescovi. In tale contesto il Concilio afferma:

« In singulis localibus fidelium congregationibus Episcopum, quocum fidenti et magno animo consociantur, quodammodo praesentem reddunt... Qui sub auctoritate Episcopi portionem gregis dominici sibi addictam sanctificant et regunt, Ecclesiam universalem in suo loco visibilem faciunt... » ⁽⁵⁾.

Che il discorso verta sulle parrocchie, o per lo meno principalmente su di esse, è senza dubbio ricavabile sulla scorta dei commenti ufficiali ⁽⁶⁾.

La parrocchia è considerata una « fidelium congregatio », quindi una comunità; ribadisce lo stesso concetto la dizione usata più oltre: « portionem gregis dominici ».

Le comunità parrocchiali sono molteplici (« in singulis »), sono locali (« localibus ») e sono molteplici proprio perché sono locali, in quanto individuate da più territori.

A capo di ciascuna « fidelium congregatio » localmente individuata sta un presbitero, in qualità di pastore; la comunità non si concepirebbe senza di lui.

Il presbitero, poi, rende presente il vescovo in ogni singola comunità (in *Sacrosanctum Concilium* 42,1 la funzione del presbitero è indicata con le parole: « vices gerente episcopi »). Si noti tuttavia che il testo sembra apportare alla affermazione la non trascurabile sfumatura del « quodammodo ». Più avanti si dice anche: « sub auctoritate Episcopi ».

Per tanto il concetto di parrocchia risulta essere il seguente: comuni-

(5) Il testo citato non presenta notevoli problemi di interpretazione. Quanto, invece, alla sua storia, è interessante ricordare che nel primitivo schema della costituzione sulla Chiesa sottoposto alla discussione dei Padri a partire dal 1° dicembre 1962, è già ritrovabile l'affermazione della funzione vicaria del presbitero nei confronti del ministero del vescovo, senza però alcun accenno alla comunità particolare (*Acta Synodalia*, Volumen I - Periodus I, Pars IV, 23, n. 12). Così è anche nello schema rifiuto e presentato in Aula il 30 settembre 1963 (*Acta Synodalia*, Volumen II - Periodus II, Pars I, 234-236, n. 15). Il passo sulle comunità locali appare invece nello schema (che poi, per questo punto, resterà senza mutazioni fino al testo definitivo), su cui si incominciò a discutere a partire dal 15 settembre 1964.

Il testo è una revisione e un ampliamento di quello del n. 15 dello schema dell'anno 1963, revisione e ampliamento operati nei mesi di ottobre-novembre 1963, cioè nel periodo seguente alla intensa discussione conciliare (cfr. BETTI, *Cronistoria della Costituzione*, in « La Chiesa del Vaticano II - Studi e Commenti intorno alla Costituzione dommatica "Lumen gentium" », Firenze 1967, 131-154, cfr. specialmente 145-149). Il precedente n. 15 è diventato il n. 28 e si è notevolmente ampliato; il passo da noi citato appartiene appunto alla parte nuova. Di estremo interesse è la *Relatio* che accompagna il testo del n. 28 (già 15): « Ad alineam 3: "Presbyteri, ordinis": de relatione ad Episcopum... In hac alinea 3° primum respicitur ad sacerdotium prout in *Ecclesiis localibus* exercetur, quae suo modo imagines sunt Ecclesiae episcopalis. Ita ponitur fundamentum paroeciae, ut pro aliis schematibus necessarium esse videtur... » (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars I, 257-258).

(6) Cfr. la nota precedente.

tà di fedeli, territorialmente individuata, sotto la guida di un presbitero, il quale in certo modo rende presente il vescovo.

Altra precisazione: i pastori che governano con l'autorità del vescovo rendono visibile, ciascuno in un luogo, la Chiesa universale (in *Sacrosanctum Concilium* 42 si afferma in modo analogo: le parrocchie — non solo i pastori — sono immagine della Chiesa).

3) Un altro luogo della *Lumen gentium* è — mi pare — di notevole interesse: si tratta del n. 26, 1, in cui si ritrova un duplice testo (7).

A proposito del cosiddetto « munus sanctificandi » proprio dell'episcopato, il Concilio afferma:

« Haec Christi Ecclesia vere adest in omnibus legitimis fidelium congregationibus localibus, quae, pastoribus suis adhaerentes, et ipsae in Novo Testamento ecclesiae vocantur. Hae sunt enim loco suo Populus novus a Deo vocatus... ».

Le parole citate si riferiscono direttamente alla Chiesa locale diocesana, quella con a capo il vescovo, ma nulla vieta che noi le riferiamo anche alle parrocchie, le quali sono — l'abbiamo visto — le comunità con a capo un « vice-gerente » del vescovo stesso. La legittimità di tale estensione è confermata dal contesto del brano: il discorso verte in realtà sulla funzione sacerdotale del vescovo, esplicitandosi soprattutto nella celebrazione della Eucaristia in virtù della quale la Chiesa continuamente vive e cresce; orbene, il testo immediatamente precedente a quello sopra riportato avverte che la celebrazione dell'Eucaristia può avvenire per mano o del vescovo stesso o di un suo rappresentante (« quam ipse offert vel offerri curat »), il che avviene nelle comunità, evidentemente infradiocesane (per esempio in quelle parrocchiali), dove un presbitero presiede la liturgia. Ma è soprattutto confermata dalla *Relazione* al n. 26 che abbiamo riportata in nota.

Ciò premesso, è agevole rilevare che nel testo in esame sono puntualmente presenti gli stessi elementi contenuti nei passi già esaminati. Le diocesi e le parrocchie sono essenzialmente « fidelium congregationes », « populus novus »; sono, quindi, insieme di persone, sono comunità, che la individuazione territoriale (« localiter », « loco suo ») rende molteplici (« in omnibus »).

(7) ello schema iniziale (1962) il n. 13: *Episcoporum munus et dignitas* parlava delle funzioni del vescovo; le due frasi non vi appaiono (cfr. *Acta Synodalia*, Volumen I - Periodus I, Pars IV, 25). Nello schema seguente (1963) i « munera » del vescovo sono considerati in modo tripartito. Il n. 20 si intitola: *De Episcoporum munere sanctificandi*. I nostri due testi non sono ancora ritrovabili (*Acta Synodalia*, Volumen II - Periodus II, Pars I, 239). Essi compaiono, dopo il lavoro di modifica e di ampliamento condotto a termine nel periodo dal novembre 1963 fino al gennaio 1964 e originato dalla discussione conciliare del precedente mese di ottobre (cfr. BETTI, *Cronistoria*, 145-147), nello schema inviato ai Padri conciliari il 3 luglio 1964 e sottoposto alla discussione dal 15 settembre 1964 (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars I, 158 ss.) Interessantissima è la *Relatio* alla modifica-ampliamento del n. 26 (già 20), che spiega il primo dei due testi da noi citati (« Haec Christi Ecclesia... »): « Inseritur hic textus de communitate eucharistica, praesertim in Ecclesia locali, secundum decisionem Commissionis Doctrinalis... Consideratur autem Ecclesia particularis praesertim infra diocesim, sive sit paroeclialis, sive alia ratione convocetur, semper tamen sub dependentia ab Episcopo » (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars I, 253).

Esse, inoltre, si presentano come « legitimae » e come « pastoribus suis adhaerentes »; l'elemento gerarchico, la funzione del pastore è, pertanto, essenziale al concetto di comunità ecclesiale e quindi di comunità parrocchiale.

Di tali porzioni si afferma che in esse « Christi Ecclesia vere adest »; e che « et ipsae in Novo Testamento ecclesiae vocantur ». Come si è visto, nei due testi di *Sacrosanctum Concilium* 42,1 e di *Lumen gentium* 28,2 si usano rispettivamente le espressioni: « quodammodo repraesentant Ecclesiam visibilem per orbem terrarum constitutam » e « Ecclesiam universalem in suo loco visibilem faciunt ». Qui si adotta una dizione più pregante: « Christi Ecclesia vere adest »: le comunità locali gerarchicamente strutturate sono, dunque, la Chiesa in questo luogo. Non si dimentichi, tuttavia, ai fini di un'esegesi pienamente corretta, che il discorso conciliare si riferisce direttamente alle comunità diocesane ed è quindi soltanto estensibile, per quanto legittimamente, a quelle parrocchiali.

4) Nel medesimo contesto nel quale si colloca il brano sopra citato la costituzione afferma ancora:

« In his communitatibus, licet saepe exiguis et pauperibus, vel in dispersione degentibus, praesens est Christus, cuius virtute consociatur una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia ».

Come si intuisce, l'apporto tipico è da ritrovarsi nel discorso sulla presenza di Cristo, che sembra collocarsi in parallelo con il « Christi Ecclesia vere adest » di poco sopra: nelle comunità locali di cui si parla è presente non solo la Chiesa di Cristo, ma Cristo stesso.

Si ponga ancora attenzione a un altro elemento qualificante: il « luogo » in cui Cristo è presente è la comunità in quanto tale, è la unione, la comunione, il fatto comunitario; in altri termini, la comunità viene considerata come soggetto unitario.

Detto ciò, bisogna riconoscere che l'affermazione conciliare, chiara nella sostanza, non è però definibile con netti contorni concettuali. In particolare, non è facile precisare in che consista la « presenza » di Cristo e che cosa consegua, per la comunità ecclesiale, dall'essere « luogo » di tale « presenza » (*).

(*) Non può sfuggirci il parallelismo, che non riteniamo per altro intenzionale, fra i tre passi di *Sacrosanctum Concilium* 42,1, di *Lumen gentium* 28,2 e di *Lumen gentium*, 26:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) « ... fidelium coetus, inter quos parociae, localiter sub pastore vice gerente Episcopi ordinatae... » | 1) « In singulis locis fidelium congregationibus... ». | 1) « ... in omnibus legitimis fidelium congregationibus localibus, quae, pastoribus suis adhaerentes... ». |
| 2) « ... quodammodo repraesentant Ecclesiam visibilem per orbem terrarum constitutam ». | 2) « Episcopum... quodammodo praesentem reddunt... Ecclesiam universalem in suo loco visibilem faciunt... ». | 2) « Haec Christi Ecclesia vere adest... »; « ... praesens est Christus... ». |

5) Il decreto *Christus Dominus* non ci offre, purtroppo, una descrizione di parrocchia (*). Vi si trova, tuttavia, una definizione di diocesi:

« Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia » (11,1) (10).

Ancora una volta si può ritenere che quanto il Concilio afferma facendo riferimento alla diocesi possa estendersi, in modo legittimo, seppure — beninteso — solo analogico, anche alla parrocchia.

Nell'analisi del brano l'attenzione è richiamata non tanto dalla presenza dei soliti elementi, quali, cioè, la comunità di persone (« Populi Dei portio ») e la funzione gerarchico-pastorale (« Episcopo cum cooperatione presbyterii »), quanto da una peculiarità di indubbio rilievo.

(9) Nello *Schema Decreti: De episcopis ac de dioecesium regimine* inviato ai Padri il 22 aprile 1963 e discusso in Aula dal 5 novembre 1963 (*Acta Synodalia*, Volumen II - Periodus II, Pars IV, 364 ss.), al Caput V: « *De paroeiarum erectione deque earumdem congruenti circumscriptione*, al n. 33 (*Prooemium*) si può trovare tuttavia un'interessante definizione di parrocchia: « Cum sit paroeia dioecesis pars ac vivens veluti membrum, dioecesis veluti cardo, circa quem omnis pastoralis navitas, in eius finibus praestanda, vertitur, instimulatur atque ordinatur... » (*Acta Synodalia*, Volumen II - Periodus II, Pars IV, 380). Questa presentazione della parrocchia viene in parte criticata in quanto attribuite troppa importanza alla parrocchia stessa (così risulta dalle *Emendationes* presentate in iscritto dai Padri nel periodo fra il 22 aprile e il 5 novembre 1963, per cui cfr. *Acta Synodalia*, Volumen II - Periodus II, Pars IV, 430-431). Tale definizione è comunque scomparsa nello *Schema decreti: De pastoralis episcoporum munere in Ecclesia* inviato ai Padri il 27 aprile 1964 e discusso in Aula dal 18 settembre 1964 (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars II, 22 ss.). Il testo sopracitato era a sua volta un rifacimento (cfr. *ibid.* 45) operato sui precedenti testi *De episcopis ac de dioecesium regimine* e *De Cura animarum*, per il quale ultimo cfr. *Acta Synodalia*, Volumen II - Periodus II, Pars IV, 751 ss.). Della sparizione dal testo della definizione di parrocchia non ci è data spiegazione (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars II, 45-69).

(10) Il testo si trova per la prima volta nello *Schema decreti: De pastoralis episcoporum munere in Ecclesia* (cfr. sopra) al Caput II, n. 11 nella seguente forma: « Dioecesis est pars quaedam dominici gregis quae Episcopo concreditur, cum adiutorio sui presbyterii pascenda eum in finem ut supernaturaliter ipsa vivat, crescat atque fructificet, imaginem referens Unius Sanctae Catholicae et Apostolicae Ecclesiae » (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars II, 26). Nel testo, invece, come abbiamo sopra rilevato, è scomparsa la descrizione della parrocchia. Nella *Relatio* che accompagna lo *Schema decreti* di cui sopra così si legge: « Dioecesis notio, quae in n. 11 datur, ita exprimitur ut aequae intelligi possit de parte dominici gregis, quae peculiari curae uniuscuiusque Episcopi assignatur vel ratione determinati territorii in quo eadem exercenda est, vel ratione determinati coetus personarum, qui a fidelibus constituitur pro quibus Episcopus pastorale munus exercere debet » (*ibid.*, 49). E quindi volutamente superato un diffuso concetto di diocesi intesa quale territorio. Così nella *Relatio allo Schema decreti letta in Aula* il 18 settembre 1964: « Imprimis, in n. 11, definitio quaedam traditur dioecesis, petita non ex eiusdem territoriali structura, sed ex diversis intrinsecis ipsius elementis » (*ibid.*, 62). Così ancora nella *Relatio al Textus emendatus* distribuito in Aula il 30 ottobre 1964 (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars VI, 111 ss.) si legge circa il n. 11: « Definitionem realem dioecesis potius ex intrinsecis ipsius elementis quam ex territoriali structura conati sumus statuere... » (*ibid.*, 156; cfr. anche 163-164).

vo, costituita da quel « ab eoque... congregata », con cui si sottolinea che è proprio l'elemento gerarchico-pastorale quello che costituisce una pluralità di persone come comunità, distinguendola, così, nettamente, da un mero insieme di singoli. La comunità concepita in questo modo è ciò che si chiama « Chiesa particolare », che è la Chiesa in quanto tale limitatamente a quella porzione, a quella particolare comunità.

Un'altra peculiarità del testo in esame è rappresentata dal fatto che nella definizione di diocesi non si ritrova alcun riferimento alla componente territoriale o locale: in effetti, la stessa espressione Chiesa o comunità « locale » è sostituita da quella di Chiesa « particolare ».

6) Anche se nel decreto *Christus Dominus* non è ritrovabile una descrizione di parrocchia, sono, peraltro, molteplici i passi, nei quali si ricorda la comunità « parrocchiale » (o la comunità « cristiana »):

« ... parrochi... ita munus docendi, sanctificandi et regendi adimpleant, ut fideles atque communitates paroeciales, tum dioecesis tum totius Ecclesiae universalis membra revera se sentiant » (30,2);

« ... communitas christiana illud testimonium charitatis reddat... » (30,4);

« ... celebratio Eucharistici Sacrificii centrum sit et culmen totius vitae communitatis christianae... » (30,5);

« ... parrochi... vitae christianae incrementum foveant... in universa communitate paroeciali » (30,6) ⁽¹¹⁾.

Vorremmo che si notasse in particolare che i testi conciliari citati non si limitano a parlare della comunità parrocchiale, ma giungono per lo meno a insinuare che essa deve considerarsi come soggetto unitario, avente attribuzioni di carattere soprannaturale (« testimonium charitatis »; « celebratio Eucharistici Sacrificii ») e agente in modo consequenziale.

Nello stesso n. 30 si fa anche riferimento alla componente locale della parrocchia:

« Praecipua autem ratione Episcopi cooperatores sunt parrochi, quibus, tamquam pastoribus propriis, animarum cura committitur in determinata dioecesis parte sub illius auctoritate » (30,1).

La « dioecesis pars » sembra essere non tanto un gruppo di fedeli, una « personarum pars », bensì un ambito territoriale, una « territorii pars ». Con ciò, tuttavia, non si vuol affermare che l'elemento territorio assurga nel pensiero del Concilio a elemento essenziale della parrocchia ⁽¹²⁾.

(11) Può essere interessante notare che i passi da noi citati (30,2; 30,4; 30,5; 30,6) sono contenuti, pressoché identici, per la prima volta in *Schema decreti: De pastoralis episcoporum munere in Ecclesia*, n. 28 (*Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars II, 33-34). Come già notato, lo schema fu inviato ai Padri il 27 aprile 1964 ed è un rifacimento, per il n. che ci interessa (cfr. *ibid.* 35-36; 45), del precedente testo *De Cura animarum* n. 13-15 (per questo testo cfr. *Acta Synodalia*, Volumen II - Periodus II, Pars IV, 755-756). Orbene, se paragoniamo i n. 13-15 del *De Cura animarum* e il n. 28 dello *Schema decreti*, notiamo che mentre in quest'ultimo ricorre 4 volte la menzione della « communitas paroecialis », nel primo testo non vi ricorre neppure una volta!

(12) Del resto, l'elemento territorio è in più luoghi ricorrente nel decreto *Christus Dominus*, anche se il discorso si riferisce alla diocesi. Ad esempio, i

Nel testo non si trascurino comunque le affermazioni sull'elemento pastorale (« parrochi »; « pastoribus propriis ») e la relazione del parroco con il vescovo (« Episcopi cooperatores ...parrochi »; « sub illius auctoritate »).

Il decreto *Apostolicam actuositatem* apporta al nostro argomento alcuni notevoli contributi ⁽¹³⁾.

7) Nel capitolo III, trattando dei campi dell'apostolato laicale, il decreto afferma:

« Paroecia exemplum conspicuum apostolatus communitarii praebet, omnes quotquot ibi inveniunt diversitates humanas in unum congregans

nn. 22-24 trattano il problema della delimitazione delle diocesi; in particolare, il n. 22,2 parla dei « confini territoriali » (« congruentem finium territorialium dioecesium circumscriptionem ») e così è anche in 22,3 (« ipsarum (delle diocesi) fines mutando »); 23,2 (« uniuscuiusque dioecesis territorium »); 23,4 (« territorii dioecesiani »). Si noti però che — forse solo inconsciamente — non si usa il termine diocesi, almeno di solito, per indicare il territorio, ma si parla di territorio della diocesi, intendendo quindi con il termine diocesi qualcosa di diverso dal territorio stesso. Si usa invece il termine diocesi nel senso di territorio in 40,3: « ...omnes dioeceses aliaeque territoriales circumscriptiones quae iure dioecesibus aequiparantur... » e, forse, in 24,1: « Ad dioecesium immutationes et innovationes ad normam nn. 22-23... ». Per altri testi in cui si trovano riferimenti al territorio si può cfr. 38,1; 39.

(13) Nello *Schema Decreti: De apostolatu laicorum*, inviato ai Padri il 22 aprile 1963, si potevano ritrovare interessanti testi a riguardo della parrocchia. Ad esempio: « In paroeciis, territorialem vel personalem, quae est communitas Ecclesiae, laici christifideles immediate inseruntur et per eam parocho, ut proximo et ordinario magistro et sacerdoti, adhaerentes, cum suo Episcopo coniunguntur. In ipsa communitate paroeciali, circa altare sacrificii, fideles citra omnes divisiones et differentias... Omnes ergo... sollicite participant, secundum uniuscuiusque modum, non solum vitam spiritualem paroeciae, sed eius etiam multiplicia opera apostolica, tum ad intra tum ad extra, ita ut paroeciae, signum proximum et ordinarium ipsius Ecclesiae pro multis, tamquam communitas missionaria revera se gerat... » (n. 50, cfr. *Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars IV, 694). Le ultime espressioni citate presentano la parrocchia come comunità agente con fine missionario; contenuto dell'azione missionaria è di essere « signum... ipsius Ecclesiae ». Altre indicazioni dello stesso *Schema* 1963: « Paroecialis communitas, sicut familia christiana, sensu hospitalis acceptionis praedita sit, ut eo accedentes solatium inveniant et germanum familiae comitatem... » (n. 51, *ibid.*); « Cum vero paroecia cellula, ut dicitur, tantum sit principalioris illius corporis, dioecesis scilicet... » (n. 52, *ibid.*). Nello *Schema Decreti: De apostolatu laicorum*, rifatto e inviato ai Padri il 27 aprile 1964, i nn. 50, 51, 52, che abbiamo sopra citati, sono compendati nel seguente testo: « Per apostolatum laicorum paroecia vere se manifestat ut communitatem fidei, spei et caritatis. Laici se alant vita liturgica in paroecia eamque actuose participant; sollicite partes agant etiam in operibus apostolicis. Tum in paroeciis tum in dioecesibus, laici operentur intime cum suis pastoribus coniuncti, et mundi gaudia et inquietudinem suasque quaestiones et problemata communitati Ecclesiae afferant. Adlaborent viribus unitis ut paroecia spiritu missionali informetur, et, obsequentes Episcopo cuius est totius dioecesis, quae est Ecclesia localis, apostolatum moderari, iuxta illud S. Ignatii Antiocheni. "nihil sine episcopo" agant » (n. 6, *Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars III, 372; cfr. anche le osservazioni dei Padri allo *Schema* 1963 e le decisioni della Commissione per quanto concerne la parrocchia, *ibid.*, 397-398).

et Ecclesiae universalitati inserens. Assuescant laici intime cum sacerdotibus suis uniti in paroecia operari... » (10,2) ⁽¹⁴⁾.

Il testo è rilevante. La parrocchia ci è presentata non solo come comunità, bensì anche come comunità *agente*; e — ci pare di poter interpretare — come comunità agente a modo di soggetto unitario. Questo infatti sembra essere il significato dell'espressione « apostolatus communitarii »: la comunità in quanto tale compie attività apostolica. La riprova è nel contesto: la comunità parrocchiale infatti, nonostante racchiuda in sé le più diverse componenti umane, è dotata di una profonda omogeneità, risultante dalla fusione delle differenze stesse. Non si sottovaluti poi la sottolineatura dell'elemento gerarchico-pastorale (« cum sacerdotibus suis uniti »).

8) Sempre nel capitolo III e a proposito del medesimo tema, ritroviamo il seguente passo:

« Colant iugiter (i laici) sensum dioecesis, cuius paroecia velut cellula est... » (10,3).

L'espressione « cellula » non è con facilità precisabile concettualmente; pare peraltro che tale precisazione non sia essenziale e che l'espressione possa venir assunta nel significato normale e corrente di parte viva di un organo. Con l'avvertenza che il rapporto parrocchia-diocesi sembra debba intendersi in modo differente dal rapporto biologico cellula-corpo. Mentre, infatti, nell'organismo biologico è dalla molteplicità delle cellule che viene formato il corpo, nella struttura ecclesiale è la parrocchia che nasce dalla diocesi, per divisione di questa in molte comunità particolari o locali. Resta comunque il fatto che attraverso l'immagine della « cellula » viene ribadita la essenziale relazione della parrocchia con la diocesi e la profonda similitudine tra l'una e l'altra realtà ecclesiale.

9) Il capitolo IV è dedicato all'esame dei vari modi di apostolato laicale. L'attività apostolica — si avverte nell'introduzione — può essere svolta o individualmente o collegatamente (« Laici... vel ut singuli vel in variis communitatibus vel associationibus coadunati » — n. 15).

Trattando dell'apostolato in forma comunitaria, si cita la parrocchia come esempio di tale attività:

« Christifideles ut singuli ad apostolatam exercendum in variis suae vitae condicionibus vocati sunt; meminerint tamen hominem natura sua socialem esse et Deo placuisse credentes in Christum in populum Dei et in unum corpus coadunare. Apostolatus consociatus ergo exigentiae christifidelium tam humanae quam christianae feliciter respondet simulque signum prae se fert communionis et unitatis

(14) I passi 10,2 e 10,3 (citato più sotto) si trovano inizialmente nello *Schema Decreti: De apostolatu laicorum. Textus emendatus*, inviato ai Padri il 28 maggio 1965, e votato in Aula dal 23 settembre dello stesso anno (*Acta Synodalia*, Volumen IV - Periodus IV, Pars II, 329). La forma rimane identica fino al testo definitivo. Si tratta di un rifacimento e ampliamento del precedente n. 6 dello *Schema* 1964. La *Relatio* non offre particolari dati sull'inserimento dei due brani (*ibid.*, 335).

Ecclesiae in Christo qui dixit: "Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo; ibi sum in medio eorum" (Mt. 18,20). Quapropter christifideles apostolatum suum exerceant, in unum conspirantes. Sint apostoli tam in suis communitatibus familiaribus, quam in paroeciis et dioecesis quae ipsae exprimunt indolem communitariam apostolatus, atque in liberis coetibus in quos se congregare statuerint » (18,1) ⁽¹⁵⁾.

Il testo contiene la duplice affermazione, da una parte, dell'essere cristiano come essere comunitario, come essere comunità, e, dall'altra, della conseguente esigenza di un agire comunitario. Un esempio di tale agire è precisamente quello offerto sia dalle diocesi sia dalle parrocchie.

Si noti ancora una volta che « diocesi » e « parrocchie » sono per il Concilio da intendersi essenzialmente come comunità di persone e come comunità agenti a modo di soggetto unitario.

Si devono anche notare accuratamente le espressioni relative alla presenza di Cristo nella comunità cristiana agente comunitariamente e quindi alla alquale sacramentalità della comunità cristiana stessa ⁽¹⁶⁾.

10) Nel capitolo VI, riguardante la formazione all'apostolato, il decreto esorta, a proposito dell'educazione dei ragazzi:

« Pueri insuper educandi sunt ut, fines familiae transcendent, communitatibus tam ecclesiasticis quam temporalibus animum pandant. In locali communitate parociae ita assumantur, ut in ea conscientiam acquirant se viva et activa membra esse populi Dei » (30,3) ⁽¹⁷⁾.

Ritorna il concetto di parrocchia come comunità di persone, localmente distinta, parte dell'intero popolo di Dio e agente per la salvezza propria e altrui.

Come è facile prevedere, il documento sull'attività missionaria, il decreto *Ad gentes divinitus*, darà, nel suo discorso, prevalenza agli elementi dinamici e metterà, pertanto, in luce i doveri propri dei fedeli, sia come singoli che, questo particolarmente si riguarda, come comunità e quindi anche come comunità parrocchiali.

11) Incominciamo con un testo sugli istituti missionari:

« Saepe vasta territoria illis evangelizanda a Sancta Sede commissa sunt, in quibus Deo novum populum coadunaverunt, Ecclesiam localem propriis pastoribus adhaerentem » (27,1).

(15) Anche questo passo appare per la quasi totalità, in forma pressoché uguale, nel *Textus emendatus* 1965, come rifacimento del precedente n. 13 dello *Schema* 1964 (*ibid.*, 339).

(16) Cfr. anche il testo di *Sacrosanctum Concilium* 7. Mentre negli *Schemi* 1963 e 1964 si diceva rispettivamente: « Consociatio enim non solum praesefert speciem unitatis Ecclesiae... » (n. 10, *Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars IV, 674) e: « Consociatio enim praesefert signum unitatis Ecclesiae... » (n. 13, *Acta Synodalia*, Volumen III - Periodus III, Pars III, 376), qui invece si è inserito volutamente anche il discorso sulla presenza di Cristo nella comunità in quanto tale. Il che costituisce quindi la peculiarità del testo definitivo.

(17) Testo inserito totalmente ex novo nel *Textus emendatus* 1965 (*Acta Synodalia*, Volumen IV - Periodus IV, Pars II, 359).

La Chiesa locale e quindi, almeno in modo analogo, anche la parrocchia, è una comunità di persone sotto la guida di un pastore.

Escluso, pertanto, che diocesi e parrocchie, comunità di persone, siano divisioni territoriali, il documento non ignora per altro che le comunità diocesane e parrocchiali sono individuate, almeno di solito, mediante il territorio.

12) Un altro passo completa il pensiero contenuto nel precedente:

« Cum Ecclesia particularis universalem Ecclesiam quam perfectissime repraesentare teneatur... » (20,1).

Un aspetto viene soprattutto ribadito, e cioè che le Chiese particolari (e analogamente anche le parrocchie) « rappresentano » la Chiesa universale, la rendono localmente visibile. Si tratta ancora, come è facile capire, dell'affermazione più volte incontrata nella riflessione sui testi precedenti.

13) Dalla verità sopra enunciata, il Concilio fa derivare l'obbligo di tradurre nelle opere uno dei doveri più essenziali della Chiesa, quello di essere segno di Cristo per i non credenti. Il testo sopra riportato continua, di seguito, così:

« ...probe noscat se ad eos quoque qui in Christum non credentes cum ipsa in eodem territorio commorantur, esse missam ut, testimonio vitae singulorum fidelium et totius communitatis, signum sit Christum eis indicans » (20,1).

Si noti che la missione alla testimonianza viene detta propria non solo dei singoli fedeli, ma anche della comunità in quanto tale, che viene pertanto considerata come soggetto unitario.

Si noti anche l'accento riservato alla componente territoriale, che però non è in nessun modo considerata come elemento essenziale del concetto di Chiesa particolare.

14) Vari altri passi, degni di particolare attenzione, si possono aggiungere ai precedenti. Eccone alcuni esempi, che citiamo in ordine di numerazione:

« Omnes enim christifideles... exemplo vitae et testimonio verbi novum hominem... ita manifestare tenentur, ut ceteri bona eorum opera considerantes glorificent Patrem... » (11,1).

Si noti che il Concilio si rivolge ai « christifideles » considerandoli sia come singoli sia come comunità. Si ponga attenzione alla doverosità (« tenentur ») della testimonianza cristiana.

« Missionarii... tales suscitent fidelium congregationes quae, digne ambulantes vocatione qua vocatae sunt, munera a Deo sibi concredita exercent sacerdotali, prophetico et regale. Hoc modo communitas christiana signum fit praesentiae Dei in mundo... » (15,2).

In questo testo la considerazione è rivolta piuttosto alla comunità in quanto tale: è la comunità che agisce, è la comunità che diventa segno. La comunità, inoltre, è soggetto unitario di attribuzioni di ordine so-

prannaturale (« vocatione qua vocatae sunt », « munera a Deo... concredita... sacerdotale, propheticum et regale »).

« Praecipuum officium eorum, virorum et mulierum, est testimonium Christi, quod vita et verbo... reddere tenentur. Appareat enim in eis oportet novus homo... Debent vero hanc novitatem vitae exprimere... » (21,3).

L'attenzione è rivolta ai singoli. La doverosità della testimonianza viene espressa con « tenentur », e « debent ». Così nel passo seguente:

« Ut membra viventis Christi... omnes fideles officio tenentur ad Eius Corporis expansionem et dilatationem cooperandi... » (36,1).

15) Tutti gli elementi sopra ricavati si ritrovano globalmente in un ultimo luogo del decreto missionario:

« Cum autem Populus Dei in communitatibus, praesertim dioecesanis et paroecialibus vivat, et in ipsis quodammodo visibilis appareat, ad istas etiam pertinet Christum coram Gentibus testificari... Sic tota communitas precatur, cooperatur et activitatem inter gentes exercet per filios suos quos Deus ad hoc praestantissimum munus eligit » (37,1-2).

Ancora una volta si può rilevare che la parrocchia viene considerata a modo di soggetto unitario (« tota communitas ») di attribuzioni soprannaturali (« Deus... eligit », « activitatem inter gentes exercet »).

16) Il decreto *Presbyterorum ordinis* richiama il tema dei rapporti tra le varie congregazioni di fedeli aventi a capo un presbitero con il vescovo capo della Chiesa diocesana: i presbiteri rendono, in certo modo, presente il vescovo. Il discorso appare però limitato alle riunioni per le celebrazioni liturgiche:

« In omnibus autem Sacramentis conficiendis... Presbyteri diversis rationibus cum Episcopo hierarchice colligantur, et sic eum in singulis fidelium congregationibus quodammodo praesentem reddunt » (5,1).

Ritroviamo pertanto in questo testo i tipici elementi già più volte messi in luce nel commento analitico dei passi precedenti.

II. SINTESI DEI DATI

L'insieme dei dati ci consente di svolgere una duplice serie di considerazioni sintetiche.

1. Da un punto di vista statico-strutturale

È bene riconoscere subito che l'orientamento del Vaticano II relativamente al concetto di parrocchia appare in modo inequivocabile, in confronto alle divergenze e incertezze riscontrate nella dottrina precedente, sicuro in una determinata direzione.

Qual è dunque la posizione del Concilio? La risposta è agevole.

Dall'insieme dei dati possiamo ricavare la definizione di parrocchia in questi termini: insieme di fedeli, territorialmente individuato nell'ambito di una diocesi, avente a capo un sacerdote che fa le veci del vescovo e lo rende in certo modo presente.

Sviluppando gli elementi della definizione, possiamo ulteriormente precisare il contenuto e la portata del concetto.

a) Che la parrocchia venga concepita come *insieme di fedeli*, come *comunità*, appunto, è un dato assolutamente sicuro e richiamato in tutti i luoghi che abbiamo analiticamente esaminati ⁽¹⁸⁾.

b) L'elemento *territorio*, che in gran parte della dottrina, specie canonistica, dei precedenti decenni, costituiva una componente essenziale ⁽¹⁹⁾ — se non, incredibile ma vero, l'essenza stessa del concetto di parrocchia ⁽²⁰⁾ —, viene ormai considerato *soltanto come strumento*

(18) Le pubblicazioni che riguardano in modo diretto la dottrina del Concilio sul concetto di parrocchia non sono numerose. Al nostro argomento è dedicato il volumetto di G. COZZI, *La parrocchia del Vaticano II*, Milano 1967. Ampii riferimenti all'insegnamento del Concilio si ritrovano nello studio di A. MAZZOLE, *La parrocchia mistero di Cristo e della Chiesa*, Napoli 1969. Interessante commento alla dottrina conciliare è poi il contributo di G. BALDAZZI, *L'incidenza della teologia del Vaticano II sulla riforma della parrocchia*, in *Ius Populi Dei*, 3 voll., Roma 1972, II, 175-205. Il concetto di parrocchia del Vaticano II si ritrova comunque ormai generalmente recepito, per quanto a volte con meno soddisfacente esattezza, nei molti studi che trattano della parrocchia stessa a volte nell'ambito di indagini più ampie soprattutto di carattere pastorale e sociologico. Cfr., ad es., AA.VV., *La parrocchia nella diocesi, oggi*, Roma 1967; AA.VV., *Funktion und Struktur der christlichen Gemeinde*, Würzburg 1972; AA.VV., *Der Vollzug der Kirche in der Pfarrgemeinde*, in *Handbuch der Pastoraltheologie*, 5 voll., Freiburg-Basel-Wien 1964-1972, III, 111-262; F. HOUTARD-E. NIERMANN, *Pfarrei-Pfarrer*, in *Sacramentum Mundi-Lexikon für Theologie und Praxis*, 4 voll., Freiburg-Basel-Wien 1967-1969, III, 1140-1151; F. KLOSTERMANN, *Gemeinde-Kirche der Zukunft*, 2 voll., Freiburg-Basel-Wien 1974, II, 74-117. Tutte le opere citate contengono ampia bibliografia.

Il concetto di parrocchia del Vaticano II sarà poi fatto proprio dal riformato Codice di Diritto Canonico; il dato è in *Communicationes* 4 (1972) 42: « cuiuslibet dioecesis... communitas dividatur in distinctas partes seu paroecias, quae et ipsae sunt fidelium communitates seu Dei populi portiones, cuius cura pastoralis parochia committitur ».

(19) La letteratura è vastissima e non è qui il caso di citare singoli autori. È piuttosto da rilevare che la principale fonte di tale tendenza sarebbe da ritrovarsi nella discutibile formulazione del canone 216 C.I.C., che sembra invece suggerire, almeno nel tenore delle espressioni (cfr. in parallelo i dettati dei §§ 1 e 3), un concetto « territoriale » della parrocchia.

(20) Per certi autori canonisti-ecclesiasticisti particolarmente italiani sembrano intercambiabili il termine e il concetto di « parrocchia » e con quelli di « circoscrizione territoriale » o quelli di « territorio » o « distretto » (cfr. C.A. JEMOLO, *Parrocchia e parroco*, in *Enciclopedia Italiana*, XXVI, Roma 1935, 404-405; P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, Padova 1943, 249; G. FORCHIELLI, *Il diritto patrimoniale della Chiesa*, Padova 1935, 68). Così anche in certi esponenti della canonistica tedesca, che sembrano identificare parrocchia (« Pfarrei ») con territorio o circoscrizione (« Sprengel », « Bezirk », « Gebiet »): cfr., per non indicarne che alcuni, J.B. SÄGMÜLLER, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, 4ª ed., Freiburg Br., 1925-1934, 462; J.B. HARING, *Grundzüge des katholischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts*, Augsburg-Gögggingen 1949, 164; cfr. 111; S. REICKE, *Parochialrecht*, in *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, V, 3ª ed., Tübingen 1961, 118.

per individuare nell'ambito di una diocesi una concreta comunità di persone ⁽²¹⁾.

È appena il caso di richiamare alla memoria che la individuazione di una comunità mediante il territorio avviene sul presupposto dell'« appartenenza » delle persone al territorio stesso, il tutto come regolato dai principi del diritto comune ⁽²²⁾. Risulta anche immediatamente chiaro che la suddivisione dell'unico territorio diocesano in più territori determina la molteplicità delle comunità parrocchiali ⁽²³⁾.

Appare, piuttosto, opportuno sottolineare che la individuazione di una comunità mediante il territorio si basa su un principio (la cui rilevanza non è mai sfuggita alla normativa e alla dottrina), in forza del quale, poiché a formare la comunità parrocchiale sono chiamate tutte le componenti umane presenti in uno stesso territorio, si pone il presupposto per l'affermazione dell'uguaglianza di tutti i fedeli di fronte alla Chiesa e per l'impegno di superamento, nell'ambito della parrocchia, delle reciproche differenze ⁽²⁴⁾.

c) *La presenza del sacerdote in qualità di pastore* risulta essenziale all'essere della comunità: nel concetto, infatti, di comunità ecclesiale, sia essa diocesana ⁽²⁵⁾, sia essa parrocchiale ⁽²⁶⁾, è richiesta la presenza del ministero pastorale. Una comunità ecclesiale non si concepisce in effetti se non in quanto gerarchicamente strutturata. Ed è proprio, sembra almeno insinuato dai testi, l'elemento pastorale che riassume in unità la pluralità degli individui, delle singolarità dei fedeli ⁽²⁷⁾.

Con ciò pare definitivamente superata la ricorrente paura che ha impedito nel passato a buona parte della dottrina, specie canonistica, di considerare la parrocchia quale comunità, preferenziando differenti soluzioni teoretiche, come furono quelle di concepire la parrocchia stessa quale istituzione (complesso di elementi) per la cura delle anime ovvero quale ufficio sacro ⁽²⁸⁾. La radice di tale paura consisteva nell'ipo-

(21) *Sacrosanctum Concilium* 42,1; *Lumen gentium* 28,2; *Christus Dominus* 30,1; *Apostolicam actuositatem* 30,3; *Ad gentes* 27,1 e le nostre note 9, 12 e 18. Contro la visione del territorio come componente essenziale del concetto di parrocchia si dimostra oggi esplicita la canonistica: cfr., ad es., W. ONCLIN, *De personalitate morali et canonica*, in *Acta Conventus internationalis canonistarum diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, Romae 1970, 146; cfr. 143-145; BALDA ZA, *L'incidenza*, cit., 181-182.

(22) Can. 92 e 94 § 1 C.I.C.

(23) Cfr. *Sacrosanctum Concilium* 42,1; *Lumen gentium* 26,1; 28,2; *Presbyterorum ordinis* 5,1.

(24) Cfr. quanto opportunamente insinuato da *Apostolicam actuositatem* 10,2: « omnes quotquot ibi invenit diversitates humanas in unum congregans... ». L'individuazione di una comunità mediante altri criteri o mezzi (parrocchie « personali ») costituisce un'eccezione (can 216, § 4 C.I.C.) e rimarrà tale — come prevedibile — nel Codice rinnovato: cfr. *Communicationes* 4 (1972) 42.

(25) *Lumen gentium* 26,1; *Christus Dominus* 11,1; *Ad gentes* 27,1.

(26) *Sacrosanctum Concilium* 42,1; *Lumen gentium* 26,1; 28,2; *Christus Dominus* 30,1; *Apostolicam actuositatem* 10,2; *Ad gentes* 27,1; *Presbyterorum ordinis* 5,1.

(27) Cfr. particolarmente *Christus Dominus* 11,1.

(28) Come si intuisce, tali modi di considerare la parrocchia intendono essere di taglio, per dir così, strutturale-istituzionale, dove il termine e il relativo concetto

tetico pericolo di introdurre nella dottrina cattolica una visione fondamentalmente protestantica della comunità ecclesiale e della parrocchia, in forza della quale questa potesse venir considerata quale mero insieme di fedeli con conseguente esclusione dell'elemento gerarchico (teoria cosiddetta della « Kirchengemeinde ») ⁽²⁹⁾. È ormai invece pienamente acquisito che il vero concetto di comunità ecclesiale e di comunità parrocchiale è quello che ricomprende essenzialmente l'elemento pastorale-gerarchico ⁽³⁰⁾.

d) Il sacerdote pastore nella comunità parrocchiale — come è stato più volte affermato — *fa le veci del vescovo e lo rende in certo modo presente* ⁽³¹⁾. Da ciò si ricava che il *sacerdote pastore* deve trovarsi in *essenziale relazione* con il *vescovo diocesano*, deve godere della essenziale caratteristica di *essere mandato* dal vescovo stesso, per cui agisce in gerarchica coordinazione con il suo mandante ⁽³²⁾.

e) Tali caratteristiche della posizione ecclesiale del sacerdote pastore richiamano a loro volta il fatto che la *comunità parrocchiale* è in *essenziale relazione* con la *comunità diocesana*, avente come capo il vescovo ⁽³³⁾.

Detta relazione è posta in essere e, insieme, connotata nella sua essenza dal processo genetico della parrocchia, il quale — come noto — consiste nella divisione della comunità diocesana in comunità mi-

si vogliono contrapposti a quello di comunità. Quanto alla concezione della parrocchia quale ufficio sacro, si può ricordare che essa godette di straordinaria fortuna e si affermò particolarmente a proposito della problematica sulla personalità morale della parrocchia stessa. Ambiti fecondi furono soprattutto la canonistica italiana (es. M. PETRONCELLI) e tedesca (es. G. MICHIELS, K. MÖRS DORF, R. STRIGL).

(29) Il pensiero è condiviso da amplissimi settori della dottrina: cfr., ad es., N. HILLING, A. HAGE, J. LAMMEYER, S. SCHRÖCKER, A. HANIG, K. MÖRS DORF, R. STRIGL, E. REGATILLO, L. BENDER, VERMEERSCH-CREUSEN, L. DE LUCA, M. PETRONCELLI.

(30) Anche anteriormente al periodo conciliare tale verità è fortemente sottolineata. È interessante rilevare il fatto che tra gli autori che si pongono decisamente in questa visione dottrinale esiste un filone, nella dottrina tedesca, in cui sembra che si sia colto, con particolare acutezza, il rapporto fondante che intercorre tra elemento pastorale-gerarchico e insieme di fedeli nella parrocchia. Così a partire da A. HAGEN, *Pfarrei und Pfarrer*, in *Theologische Quartalschrift* 114 (1933) 116-128; 406-424: « Erst wenn das Pfarramt kirchlich errichtet ist, ist in einem bestimmten Gebiet aus dem lebendigen coetus fidelium eine Pfarrei geworden » (126). Cfr., nella medesima linea, R. STRIGL, *Grundfragen der kirchlichen Ämterorganisation*, München 1960: « Indem er (il parroco) Hirte dieses Pfarrvolkes ist, wird es zu einer Gemeinde gestaltet » (173-174). Stesso corso di pensieri ripreso da K. MÖRS DORF, *Pfarrei*, in *Staatslexikon*, VI, 6ª ed., Freiburg Br. 1961, 234-239: « Die Pfarrei besteht daher, wie es dem der Kirchenverfassung eigenen Strukturprinzip der Einheit von Haupt und Leib entspricht, aus der Einheit von Pfarrer und Pfarrvolk » (234). Così in *Lehrbuch des Kirchenrechts*, 2 voll., 11ª ed., München 1964, I, 461-462.

(31) *Sacrosanctum Concilium* 42,1; *Lumen gentium* 28,2; *Christus Dominus* 30,1; *Presbyterorum ordinis* 5,1.

(32) *Lumen gentium* 28,2 « sub auctoritate Episcopi »; *Christus Dominus* 30,1: « Episcopi cooperatores... parochi »; « sub illius auctoritate »; *Presbyterorum ordinis* 5,1: « Presbyteri cum Episcopo hierarchice colligantur ».

(33) *Sacrosanctum Concilium* 42,2: « relatio ad Episcopum ». Cfr. G. BALDANZA, *L'incidenza*, cit., 179-181.

nori ⁽³⁴⁾, così che la *parrocchia* possa considerarsi « *porzione* » della *diocesi* ⁽³⁵⁾.

Il che comporta per la *parrocchia* stessa la duplice conseguenza di essere al contempo, nei confronti della *diocesi*, in posizione di *subordinazione* e di *aliquale similitudine*.

Quanto alla *subordinazione*, essa risulta particolarmente evidenziata nell'elemento gerarchico, cioè nella posizione del sacerdote pastore, che è — come detto sopra — « *sub auctoritate Episcopi* », in quanto da lui mandato. Quanto alla *aliquale similitudine*, tale caratteristica strutturale acquista a sua volta peculiare rilievo in relazione all'elemento gerarchico-pastorale. In effetti il sacerdote pastore è visto dai testi conciliari come colui che, facendo le veci del vescovo e rendendolo in certo modo presente, ne impersona la funzione ecclesiale. Per detto motivo il Concilio pare poter concludere a una concezione della *parrocchia* come dotata di elementi simili a quelli che strutturano la *diocesi* stessa.

f) Ed è propria questa similitudine strutturale il motivo di fondo in base al quale i passi analizzati ci ricordano che *le comunità parrocchiali rendono presente, rendono visibile la Chiesa stessa* ⁽³⁶⁾, con la sola, ma importante avvertenza che la perfetta immagine della Chiesa è riservata dal Concilio alla *diocesi* (cfr. il « *quodammodo* » dei due primi testi sopra citati). La stessa verità è però spinta a tale conseguenza da far affermare che nelle comunità *diocesane* e (con le debite proporzioni) in quelle *parrocchiali* è *presente Cristo* ⁽³⁷⁾.

2. Da un punto di vista dinamico-finalistico

La comunità *parrocchiale* ha una sua vita, una sua attività propria e quindi una serie di attribuzioni che, insieme, specificano tale attività e ne permettono l'esercizio. A questo riguardo sarà bene precisare alcuni elementi.

a) Si metta subito in chiaro che viene qui in questione non l'attività dei fedeli presi in quanto singoli, bensì l'agire della *comunità* considerata *in quanto tale*. Abbiamo rilevato che alcuni testi conciliari concepiscono con evidenza la comunità *come soggetto unitario* ⁽³⁸⁾. Da questo punto di visuale deve venire condotta anche la nostra riflessione.

b) Ciò chiarito, ci domandiamo di conseguenza quali siano le attribuzioni essenziali del « *soggetto* » *parrocchia*. Prima di tentarne una individuazione, sempre sulla scorta dei documenti passati analiticamente in rassegna, sembra necessario ricordare la *caratteristica fonamen-*

(34) Cfr. *Sacrosanctum Concilium* 42,1.

(35) *Apostolicam actuositatem* 10,3 — come notato — ritiene efficace l'espressione « *cellula* » per designare figurativamente la posizione della *parrocchia* in relazione alla *diocesi*.

(36) *Sacrosanctum Concilium* 42,1; *Lumen gentium* 26,1; 28,2; *Apostolicam actuositatem* 10,3 (immagine della « *cellula* »); *Ad gentes* 20,1.

(37) *Lumen gentium* 26,1; *Apostolicam actuositatem* 18,1.

(38) Cfr. specialmente *Lumen gentium* 26,1; *Christus Dominus* 30,4-6; *Apostolicam actuositatem* 10,2; 18,1; 30,3; *Ad gentes* 15,2; 20,1; 37,1-2.

tale della parrocchia dal punto di vista strutturale: quella di essere (« quodammodo ») la Chiesa, di rendere la Chiesa presente e visibile in un determinato luogo⁽³⁹⁾.

Sulla base di questo generale presupposto, appare spontaneo ritenere che le attribuzioni della parrocchia sono, se non identiche, per lo meno analoghe a quelle della Chiesa diocesana o della Chiesa in quanto tale, di cui la parrocchia è immagine. Così è, in effetti, nel pensiero del Concilio.

c) Non resta, a questo punto, che ritrovare sinteticamente nei testi la *esemplificazione delle attività* tipiche della parrocchia. Per la chiarezza della esposizione gioverà notare, a tale riguardo, che risulta distinguibile un *versante interno*, quello, cioè, delle attribuzioni della parrocchia nei riguardi di se stessa ovvero dello svolgimento della sua propria vita comunitaria, e un *versante esterno*, quello, in altri termini, della vita della parrocchia nei riguardi dell'evangelizzazione.

Quanto al primo, il Concilio sottolinea, in modo particolare, l'attività liturgica, esprimendosi peculiarmente nel momento culminante della celebrazione dell'Eucaristia⁽⁴⁰⁾, l'attività caritativa⁽⁴¹⁾ e l'esercizio in genere della vita cristiana secondo la parola e i precetti del Signore⁽⁴²⁾. In tal modo, la comunità parrocchiale si autoedifica, crescendo nella perfezione della vita soprannaturale.

Quanto al versante esterno, ossia dell'apostolato verso i non credenti, sottolineato peculiarmente, come si può capire, dal decreto missionario, l'attività della parrocchia è fatta risiedere dal Concilio nella generale indicazione della testimonianza di vita cristiana « da rendere verso i Gentili »⁽⁴³⁾. In modo particolare, il decreto missionario ama qualificare detta opera di testimonianza cristiana come un rendere visibile nel mondo la presenza salvifica di Dio o di Cristo. Evidentemente, la comunità parrocchiale potrà divenire segno della salvezza e attrarre i lontani nella misura in cui essa saprà tradurre nel proprio modulo di condotta la parola e i precetti del Signore⁽⁴⁴⁾.

(39) Evidentemente, come già si precisò, ciò si verifica nell'ambito della diocesi e in posizione subordinata a quest'ultima, vera e completa immagine della Chiesa. Inoltre si noti che la caratteristica di essere rappresentazione della Chiesa può essere attribuita, fatte le debite proporzioni, anche ad altre espressioni della vita di Chiesa, come ad esempio alla comunità familiare o ad altre comunità nell'ambito parrocchiale o sopraparrocchiale (cfr. a tale riguardo la menzione che *Apostolicam actuositatem* 18,1 riserva significativamente ai « liberi coetus »).

(40) *Sacrosanctum Concilium* 42,2; *Christus Dominus* 30,5; *Ad gentes* 37,2: « ... tota communitas precatur... ».

(41) *Christus Dominus* 30,4.

(42) *Christus Dominus* 30,6; *Ad gentes* 15,2; 37,2.

(43) *Ad gentes* 11,1: « Omnes enim christifideles... exemplo vitae et testimonio verbi novum hominem ita manifestare tenentur, ut ceteri bona eorum opera considerantes glorificent Patrem... »; 21,3: « Debent vero hanc novitatem vitae exprimere... »; 37,2: « Sic tota communitas precatur, cooperatur et activitatem inter Gentes exercet per filios suos quos Deus ad hoc praestantissimum munus eligit ».

(44) *Ad gentes* 15,2: « fidelium congregationes quae, digne ambulantes vocatione qua vocatae sunt... Hoc modo communitas christiana signum fit praesentiae Dei in mundo... »; 20,1: « ad eos quoque... in Christum non credentes... esse missam ut, testimonio vitae... totius communitatis, signum sit Christum eis

Un'ulteriore riflessione può essere opportunamente riservata al *carattere di obbligatorietà* con cui i testi del Concilio connotano le attribuzioni della parrocchia così come le abbiamo descritte. Esse pertanto sono da ritenersi un vero e proprio obbligo comunitario, sociale-giuridico, di carattere soprannaturale ⁽⁴⁵⁾.

d) Un'ultima parola è bene riservare a un tema che interessa soprattutto i tecnici del diritto ecclesiale: vogliamo riferirci al problema della *personalità morale della parrocchia*. Il discorso si articola in un duplice momento: qual è il *supporto* di detta personalità; quale ne è il *contenuto specifico*.

È opportuno premettere che il Vaticano II nei passi esaminati non si pone il problema in modo riflesso. Inutile quindi ricercare precisazioni a tale riguardo. Sulla base, comunque, dei dati relativi al concetto di parrocchia, quale si può ritenere sia l'orientamento del Concilio a riguardo dei due quesiti che ci sembrano maggiormente rilevanti?

Quanto al primo, non ci pare di poter venire confutati se affermiamo che il Vaticano II sia tendenzialmente portato a simpatizzare per quella teoria che colloca il supporto della personalità della parrocchia nella stessa *comunità parrocchiale* in quanto *gerarchicamente strutturata* ⁽⁴⁶⁾. Si ricordino a questo proposito gli svariati luoghi nei quali la *comunità parrocchiale* viene considerata come *soggetto unitario*.

Relativamente al secondo, è necessario premettere che la dottrina dominante appare insoddisfacente, per non dire inaccettabile, laddove non sembra concepire nessun diverso contenuto della personalità morale in genere, e quindi della soggettività della parrocchia, al di fuori di quello patrimoniale ⁽⁴⁷⁾. Tale limitazione appare in realtà del tutto ingiustificata.

In effetti sembra assolutamente ineluttabile che ricercando le attribuzioni di un soggetto di diritto (nel nostro caso della comunità parrocchiale) e indagando da un punto di vista di tipo non solo *positivistico*, ma anche e primariamente *teologico*, si debba ricercare quel complesso di attribuzioni, doveri, diritti che la dottrina teologico-giuridica, e non solo la norma positiva, ci indica come propri del soggetto in argomento.

Se ciò è vero — come pare — non si può non richiamare qui tutto quell'insieme di dati che i testi del Vaticano II ci offrono a riguardo della comunità parrocchiale, quel complesso di attribuzioni, doveri, di-

indicans »; 21,3: « ...testimonium Christi, quod vita et verbo reddere tenentur »; 37,1: « ad istas (comunità diocesane e parrocchiali) etiam pertinet Christum coram Gentibus testificari... ».

(45) Si cfr. le varie espressioni usate, quali « teneri » (*Ad gentes* 11,1; 20,1; 21,3), « debere » (*Ad gentes*, 21,3), « officium » (*Ad gentes* 21,3).

(46) Cfr., in questo senso, W. ONCLIN, *De personalitate*, cit., 143-146; più dubitativamente, ma con apertura a questa soluzione, O. ROBLEDA, *Quaestiones disputatae iuridico-canonicae*, Romae 1969, 120-121; decisamente a favore G. BALDANZA, *L'incidenza*, cit., 191-192.

(47) Paradigmatico di questa mentalità è stato, nella storia della canonistica, il titolo di un contributo di R. KÖSTLER, *Rechtspersönlichkeit und Vermögensfähigkeit*, in *Festschrift U. Stutz*, Stuttgart 1938, 413-429, dove si ha la piena coincidenza tra soggettività « giuridica » e soggettività « patrimoniale ».

ritti, che secondo un esame dogmatico-strutturale, teologico-giuridico, appaiono propri di detta comunità. La quale somma di attribuzioni, secondo le esemplificazioni offerte, pare racchiudersi in sintesi — come abbiamo avvertito — nella funzione di essere Chiesa, di agire in modo ecclesiale.

Alla norma positiva, pastorale-giuridica, è poi demandato il compito di individualizzare e organicamente regolare l'insieme di doveri-diritti scaturenti dalla struttura della comunità.

Per compiere il complesso delle funzioni di cui la comunità è soggetto, essa dovrà disporre *anche* di beni economici ed esserne pertanto titolare; non è tuttavia chi non veda che il contenuto patrimoniale della personalità della parrocchia non è che una porzione, « et quidem » secondaria, di un ben più ampio e ben più sostanziale complesso di attribuzioni.

A tutti coloro, infine, che leggendo le righe precedenti avessero provato una certa perplessità, sarà bene ricordare per l'ennesima volta che il diritto ecclesiale ha una natura assai diversa da quella del diritto umano e statale e che alle esigenze di tale natura è necessario convertire un modo di pensare ancora troppo diffuso nei cultori del diritto della Chiesa.

FRANCESCO COCCOPALMERIO
Piazza S. Giorgio, 2 - Milano